



**REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE**

**DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA**

**SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Dirigente Responsabile: Luigi Izzi

<b>Decreto</b>	<b>N° 6784</b>	<b>del 29 Novembre 2005</b>
----------------	----------------	-----------------------------

*Publicità/Pubblicazione:* Atto soggetto a pubblicazione integrale

*Allegati n°:* 7

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>
A1	Si	Cartaceo+Digitale
A2	No	Cartaceo+Digitale
A3	No	Cartaceo+Digitale
A4	No	Cartaceo+Digitale
B	Si	Cartaceo+Digitale
C	Si	Cartaceo+Digitale
D	Si	Cartaceo+Digitale

*Oggetto:*

*Concessione dei contributi in favore delle gestioni associate di cui alla legge regionale n. 40 del 2001 e dei contributi in favore dei piccoli comuni in situazione di maggiore disagio di cui all'art. 4 della legge regionale n. 39 del 2004*

**MOVIMENTI CONTABILI**

<i>Capitolo</i>	<i>Anno</i>	<i>Tipo Movimento.</i>	<i>Numero</i>	<i>Var.</i>	<i>Data</i>	<i>Importo in Euro</i>
U-05015	2005	Impegno e Liquidazione	6182		14-12-2005	2.810.000,00
U-05016	2005	Impegno e Liquidazione	6184		14-12-2005	2.200.000,00

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003

Controllo eseguito senza rilievi.

Atto certificato il 15-12-2005

## IL DIRIGENTE

Visto e preso atto di quanto disposto con la legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 26/2000” ed in particolare l’articolo 8 inerente le competenze del dirigente responsabile di Settore;

Visti i decreti del Presidente della Giunta regionale n. 112 del 4 Luglio 2005, con il quale si conferma la declaratoria di competenze della Direzione generale della Presidenza, e n. 131 del 25 Luglio 2005, con il quale si definiscono le relative Aree di Coordinamento interne;

Richiamato altresì il decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 5738 del 27 Ottobre 2005, con il quale si ridefinisce la struttura organizzativa della Direzione generale della Presidenza;

Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, recante “Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni”, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225, con la quale è stato approvato il programma di riordino territoriale, contenente, tra l’altro, l’indicazione dei criteri, delle condizioni e dei requisiti per l’incentivazione delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2004, n. 238, come modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 601 del 2004, con la quale sono stati individuati, a norma dell’articolo 6, comma 2, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, i procedimenti amministrativi, le attività e i servizi oggetto delle gestioni associate di cui all’allegato C alla medesima deliberazione del Consiglio regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2004, n.273, come modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 601 del 2004, con la quale sono state stabilite, a norma dell’articolo 19 della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, le modalità di attuazione del programma di riordino territoriale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2005, n.387, con la quale sono state dettate disposizioni per l’anno 2005 per la concessione dei contributi in favore delle gestioni associate di cui al programma di riordino territoriale;

Visto il decreto dirigenziale 24 marzo 2005, n. 1686, con il quale sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione della domanda di contributo forfetario iniziale e della domanda di contributo annuale per le gestioni associate per l’anno 2005;

Considerato che con decreto dirigenziale 9 agosto 2005, n. 4429, sono stati concessi e liquidati i contributi forfetari iniziali per le domande presentate nel primo termine del 15 giugno 2005, per complessivi 440.000,00 euro;

Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, concernente norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio;

Visto, in particolare, l'articolo 4 della citata legge regionale n.39 del 2004, che prevede l'attribuzione di un contributo annuale ai Comuni in situazioni di maggior disagio che risultano partecipare a gestioni associate che, nel medesimo anno, hanno i requisiti per la concessione dell'incentivazione ai sensi della legge regionale n. 40 del 2001 e del programma di riordino territoriale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2004, n. 1049, recante "Termini e modalità per la concessione dei contributi ai comuni montani e ai comuni di minore dimensione demografica in situazioni di maggiore disagio, a norma dell'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2004 n. 39", che, tra l'altro, stabilisce il sistema di calcolo dei contributi e prevede la concessione e la contestuale liquidazione degli stessi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2004, n. 1159, recante "Definizione dell'indicatore unitario del disagio dei Comuni Montani e dei Comuni di minore dimensione demografica, a norma dell'articolo 2, comma 2, della Legge regionale 27 luglio 2004, n. 39;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2004, n. 1189, recante "Approvazione della graduatoria generale del disagio dei Comuni Montani e dei Comuni di minore dimensione demografica, a norma dell'articolo 2, comma 3, della Legge regionale 27 luglio 2004, n. 39";

Vista la legge regionale 16 settembre 2005, n. 56, recante "Bilancio di Previsione per l'anno 2005 e Bilancio Pluriennale 2005/2007 – Seconda Variazione";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2005, n. 945, recante "Approvazione ripartizione in capitoli delle variazioni apportate alle UPB con la legge regionale n. 56 del 2005 – Bilancio di Previsione 2005 e Bilancio Pluriennale 2005/2007 – Seconda Variazione" con la quale sono state assegnate ulteriori risorse, pari a 200.000,00 euro, per il sostegno dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio;

Considerato che la concessione del contributo forfetario iniziale e dei contributi annuali, da effettuarsi rispettivamente ai sensi dell'articolo 10 e degli articoli 11, 12, 13 e 14 della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla deliberazione medesima, nonché dalle deliberazioni attuative della Giunta regionale n. 238 e 273 del 2004 e successive modificazioni;

Considerato che, sono state trasmesse nei termini le domande di contributo forfetario iniziale e di contributo annuale da parte dei seguenti enti:

Contributo forfetario iniziale:

- Comunità Montana del Pratomagno;
- Comune di San Giovanni Valdarno;
- Comune di Cavriglia;

Contributo annuale:

- Comune di Rignano sull'Arno;
- Comune di Incisa sull'Arno;
- Comune di Figline Valdarno;
- Comunità Montana della Lunigiana;
- Comune di Licciana Nardi;

- Comune di Volterra;
- Comune di Pomarance;
- Comunità Montana Alta Val di Cecina;
- Comune di Camporgiano;
- Comunità Montana della Garfagnana per il livello ottimale Garfagnana Nord;
- Circondario della Val di Cornia;
- Comune di Campiglia;
- Comunità Montana della Montagna Fiorentina;
- Comune di Reggello;
- Comune di Pontassieve;
- Comune di Dicomano;
- Comune di Barga;
- Comune di Borgo a Mozzano;
- Comune di Coreglia Antelminelli;
- Comunità Montana Media Valle del Serchio;
- Comune di Fabbriche di Vallico;
- Comune di San Miniato;
- Comune di Montopoli in Valdarno;
- Comune di Pontedera;
- Consorzio Alta Valdera;
- Comune di Portoferraio;
- Comune di Rio Marina;
- Comune di Capoliveri;
- Comune di Campo nell'Elba;
- Comunità Montana dell'Elba e Capraia;
- Comune di Marciana Marina;
- Comune di Marciana;
- Comune di Rio nell'Elba;
- Comune di Follonica;
- Comunità Montana Colline Metallifere;
- Comunità Montana Colline del Fiora;
- Comunità Montana del Cetona;
- Comune di Gaiole in Chianti;
- Comune di Castenuovo Berardenga;
- Comune di Castellina in Chianti;
- Comune di Radda in Chianti;
- Comunità Montana Amiata Grossetano;
- Comune di Pistoia;
- Comune di Sambuca Pistoiese;
- Comunità Montana Appennino Pistoiese per il livello ottimale area pistoiese;
- Comune di San Marcello Pistoiese;
- Comune di Cutigliano;
- Comunità Montana Appennino Pistoiese per il livello ottimale appennino pistoiese;
- Comune di Monsummano Terme;
- Comune di Lamporecchio;
- Comunità Montana Val di Bisenzio;
- Comune di Vaiano;

- Comune di Cantagallo;
- Circondario Empolese;
- Comune di Montelupo Fiorentino;
- Comune di Montatone;
- Comunità Montana Valtiberina;
- Comune di Capolona;
- Comunità Montana Casentino;
- Comune di Siena;
- Comune di San Giovanni d'Asso;
- Comune di Rapolano;
- Comune di Asciano;
- Comune di Buonconvento;
- Comune di Monteroni d'Arbia;
- Comune di Sinalunga;
- Comune di Torrita di Siena;
- Comune di Trequanda;
- Comunità Montana del Mugello;
- Comune di Borgo San Lorenzo;
- Comune di Firenzuola;
- Comune di Sovicille;
- Comunità Montana Val di Merse;
- Comunità Montana della Garfagnana per il livello ottimale Garfagnana Sud;
- Comune di Galliciano;
- Comune di Castelnuovo di Garfagnana;
- Comunità Montana Amiata Val d'Orcia;
- Comune di Castignione d'Orcia;
- Comune di Abbadia San Salvatore.

Considerato che, agli atti del procedimento, le domande di contributo forfetario iniziale e di contributo annuale risultano corredate della documentazione prevista dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 2004, anche a seguito delle attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 4, comma 2, della deliberazione medesima;

Considerato che l'ufficio ha valutato la sussistenza degli elementi sufficienti per l'incentivazione delle gestioni associate, come risultanti dall'allegato A al presente decreto, se del caso considerando la prevalenza e la rilevanza dei compiti e dei procedimenti, delle attività e dei servizi effettivamente gestiti in forma associata, secondo quanto previsto dal punto 2.3 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003;

*Considerato che talune gestioni associate non possono essere ammesse a contributo, per le motivazioni specificamente indicate nell'allegato B al presente decreto;*

Considerato che la misura del contributo forfetario iniziale, di cui all'articolo 10, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, deve essere determinato ai sensi del paragrafo 4 dell'allegato C alla deliberazione medesima, e che occorre provvedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 2004, alla contestuale concessione e liquidazione del contributo agli enti responsabili di gestioni associate;

Verificato che sussistono le condizioni per l'attribuzione della somma ulteriore del contributo forfetario iniziale, secondo quanto previsto dal paragrafo 4, punto 4.1, lettera c), ultimo periodo, dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003;

Considerato che la misura dei contributi annuali, da concedersi ai sensi degli articoli 11, 12, 13 e 14 della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, deve essere determinata secondo le modalità di calcolo stabilite nell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n.387 del 2005;

Considerato che, nel corso del procedimento di concessione del contributo annuale, l'ufficio ha provveduto ad avviare, sulla base delle relazioni generali trasmesse, taluni procedimenti di revoca, ad esito dei quali:

- in taluni casi sono stati trasmessi elementi integrativi della relazione, che ne hanno completato il contenuto essenziale o hanno dimostrato la continuazione della gestione associata; conseguentemente, con il presente atto viene disposta la concessione del contributo annuale anche per dette gestioni, e il relativo procedimento di revoca è con il presente atto da considerarsi concluso positivamente, salve le comunicazioni di rito che saranno successivamente effettuate agli enti interessati;
- in altri casi gli enti interessati, in via principale o in via subordinata, hanno indicato la sostituzione della gestione associata in crisi con altra gestione attivata tra quelle oggetto di domanda di contributo; conseguentemente, con il presente atto, non viene disposta la concessione del contributo annuale per le gestioni associate in crisi, per assenza del requisito della continuità come indicato nell'allegato B, mentre il contributo è concesso per le gestioni associate poste in loro sostituzione, senza l'applicazione del raddoppio del punteggio di cui all'articolo 11, comma 4, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003; il procedimento di revoca è con il presente atto da considerarsi concluso positivamente, per sostituzione della gestione associata in crisi con altra gestione associata di nuova attivazione, salve le comunicazioni di rito che saranno successivamente effettuate agli enti interessati;
- in altri casi gli enti interessati hanno manifestato la volontà di superare la situazione di crisi entro il 28 febbraio 2006; conseguentemente, con il presente atto, non viene disposta la concessione del contributo annuale per le gestioni associate in crisi, in considerazione dell'attuale sussistenza del procedimento stesso; il procedimento di revoca sarà sospeso con successiva comunicazione agli enti interessati; nell'allegato B si dà atto delle gestioni associate per le quali è ancora in corso il procedimento di revoca;
- in altri casi ancora, gli enti interessati non hanno fornito sufficienti elementi sulla continuazione della gestione associata in crisi; conseguentemente, con il presente atto non viene disposta la concessione del contributo annuale per le gestioni associate in crisi in quanto il relativo procedimento di revoca deve considerarsi in corso, come precisato nell'allegato B; con successiva comunicazione si provvederà a indicare nel 28 febbraio 2006 il termine ultimo entro il quale gli enti interessati potranno provvedere a superare la situazione di crisi o a sostituire la gestione associata in crisi con altra gestione associata di nuova attivazione, e a stabilire che, in assenza di detti adempimenti, si provvederà a revocare il contributo già concesso;

Considerato che, a seguito dell'acquisizione delle integrazioni richieste, si sono evidenziati elementi sufficienti a far ritenere che talune gestioni associate non posseggono il requisito della continuità e sono in situazione di crisi, e che con il presente provvedimento dette gestioni devono essere considerate non ammissibili a contributo, come indicato nell'allegato B; conseguentemente, il procedimento di revoca sarà avviato dopo l'adozione del presente decreto, a norma dell'articolo 7, comma 6, della deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 2004;

Considerato che per talune gestioni associate, rilevanti per la concessione del contributo forfetario iniziale, non sussistono gli elementi perché siano considerate nel contributo medesimo, per le motivazioni riportate nell'allegato B;

Visto il decreto dirigenziale 11 dicembre 2003, n. 7730, con il quale sono stati concessi e liquidati i contributi annuali a titolo di anticipazione delle annualità, a norma dell'articolo 1, comma 2, della deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2003, n. 1183;

Considerato che l'articolo 1, comma 2, della deliberazione della Giunta regionale n. 1183 del 2003 stabilisce che le somme attribuite a titolo di anticipazione delle annualità devono essere detratte, fino a concorrenza, dai contributi annuali concessi a decorrere dall'anno 2004, e che dette operazioni sono evidenziate nell'allegato A al presente decreto;

Ritenuto di provvedere, contestualmente, anche all'attribuzione dell'anticipazione sul contributo da concedersi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 39 del 2004, in considerazione del fatto che beneficiari sono esclusivamente Comuni in condizione di maggior disagio che partecipano alle gestioni associate che hanno le condizioni e i requisiti per l'incentivazione ai sensi della legge regionale n. 40 del 2001 e del programma di riordino territoriale;

Considerato che i Comuni potenzialmente destinatari del contributo regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 39 del 2004 sono 91, e che pertanto con il presente decreto può essere concesso un contributo pari a 24.175,82 euro a ciascuno dei Comuni che, tra questi, risultano già partecipare a gestioni associate aventi le condizioni e i requisiti per l'incentivazione ai sensi della legge regionale n. 40 del 2001 e del programma di riordino territoriale;

Considerato che, alla data attuale, i Comuni che, sulla base degli esiti del procedimento di concessione dei contributi forfetari iniziali e annuali, risultano partecipare a gestioni associate aventi le condizioni e i requisiti per l'incentivazione ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, sono quelli di cui all'allegato C al presente decreto, e che pertanto a questi deve essere concesso e liquidato, al momento, un contributo pari a 24.175,82 euro, a titolo di anticipazione del contributo definitivo;

Considerato che, a norma dei punti 2 e 5 della deliberazione della Giunta regionale n. 1049 del 2004, occorre effettuare l'impegno di spesa per l'intera somma disponibile, pari a 2.200.000,00 di euro, provvedendosi ad effettuare l'anticipazione sul contributo definitivo, che sarà determinato successivamente con ulteriore provvedimento dirigenziale;

Vista la nota del Dipartimento Bilancio e Finanze n. 110/14238/3.44 del 30 maggio 2002, nella quale "si chiede ai dipartimenti di citare, nel caso di decreti di assegnazione aventi ad oggetto contributi straordinari l'iscrizione di tale contributo nell'elenco dei beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 118 del 7 aprile 2000" e ritenuto che i contributi oggetto del presente decreto rientrino nel caso suddetto;

Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36, recante "Ordinamento contabile della regione Toscana";

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R del 19 dicembre 2001, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36;

Vista la legge regionale 22 dicembre 2004, n.72, relativa all'approvazione del bilancio finanziario 2005 e la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2004, n. 1385, con la quale è stato approvato il bilancio gestionale per l'anno finanziario 2005;

#### DECRETA

- 1) Di impegnare la somma di euro 2.810.000,00 sul capitolo 5015 del bilancio gestionale 2005, che presenta la necessaria disponibilità, per la concessione dei contributi forfetari iniziali e dei contributi annuali relativi all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, della del. consiglio reg.le n. 225 del 17/12/2003.
- 2) Di liquidare la somma di euro 2.810.000,00 di cui al punto n.1 agli enti di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto.
- 3) Di impegnare la somma di euro 2.200.000,00 sul capitolo 5016 del bilancio gestionale 2005, che presenta la necessaria disponibilità, per la concessione dei contributi di cui all'art. 4 della l.r.27/07/2004 n. 39.
- 4) Di liquidare la somma di 1.934.065,60 agli enti di cui all'allegato C, parte integrante del presente decreto, imputando la spesa sull'impegno di cui al punto n. 3, a titolo di anticipazione dell'importo definitivo del contributo.
- 5) L'erogazione dei contributi di cui ai punti n. 2 e 4 è effettuata sui conti di tesoreria di ciascun ente beneficiario.
- 6) Con successivo atto si provvederà alla liquidazione dei contributi di cui al punto 3 in via definitiva, tenendo conto dei comuni di cui all'allegato D, parte integrante del presente decreto che alla data del 31/12/2005 avranno dimostrato di possedere i requisiti di legge. Ove occorra, si provvederà anche alla rideterminazione del contributo concesso a titolo di anticipazione e alla liquidazione della differenza spettante ai comuni di cui all'allegato C.
- 7) Di approvare l'allegato B parte integrante del presente decreto, concernenti le gestioni associate non ammesse ai contributi per le motivazioni ivi specificate.
- 8) Gli enti beneficiari dei contributi concessi con il presente decreto sono iscritti nell'elenco dei beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 118/2000.
- 9) Le somme di cui al punto n. 4 del presente decreto, devono essere utilizzate unicamente per le specifiche finalità previste dalla legge regionale n. 39 del 2004; non è ammessa l'utilizzazione per le spese che risultano coperte da altri finanziamenti pubblici o dalla partecipazione di soggetti privati. I comuni destinatari sono tenuti agli adempimenti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2004, n. 1049. La struttura regionale competente provvederà alla revoca dei contributi ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge regionale n. 39 del 2004, e dei punti 8, 9 e 10 della deliberazione della Giunta regionale n. 1049 del 2004.
- 10) I comuni di cui all'allegato D, parte integrante del presente decreto, possono beneficiare del contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 39 del 2004 se, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2005,

provvederanno ad attivare gestioni associate aventi i requisiti e le condizioni per l'incentivazione ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225, e delle deliberazioni della Giunta regionale n. 238 e n. 273 del 22 marzo 2004, e successive modificazioni. A tal fine, trasmetteranno alla struttura regionale competente per la concessione dei contributi la documentazione prevista dal decreto dirigenziale 24 MARZO 2005, n. 1686.

11) Con il presente atto devono considerarsi conclusi positivamente i procedimenti di revoca avviati nel corso del procedimento di concessione dei contributi di cui al punto 1, per le gestioni associate per le quali si provvede al contributo ai sensi dell'allegato A.

12) Nell'allegato A, sono altresì riportati i seguenti elementi:

- Allegato A2 - Tabella 2: sistema di calcolo utilizzato per il contributo forfetario iniziale;
- Allegato A3 - Tabella 3: somma concessa a titolo di contributo annuale distinta per singola gestione associata, detrazione dell'anticipazione, totale delle somme liquidate a titolo di contributo annuale per ciascun ente responsabile della gestione;
- Allegato A4 - Tabella 4: sistema di calcolo utilizzato per la determinazione della somma concessa a titolo di contributo annuale distinta per singola gestione associata.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'articolo 41, lettera a), della legge regionale 20 gennaio 1995 n. 9, è pubblicato per intero, unitamente agli allegati A1, B, C e D, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18. Gli allegati A2, A3 e A4 sono reperibili sulla pagina web [www.regione.toscana.it](http://www.regione.toscana.it), consultando l'indice A-Z, voce "atti amministrativi regionali".

Il Dirigente  
Luigi Izzi